	CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI AGGIUNTIVE
	DA PARTE DI COLLABORATORI
	PROFESSIONALI SANITARI INFERMIERI
	NELLA S.S. EMODINAMICA AFFERENTE
	ALLA S.C. CARDIOLOGIA - UTIC UBICATA
	NEL P.O. D. CASULA DI MONSERRATO
	TRA
	- la Dott.ssa Giuliana Campus, la quale interviene al presente atto non in
	proprio ma esclusivamente in nome e per conto dell'Azienda Socio -
	Sanitaria Locale n. 7 Sulcis, di seguito denominata anche A.S.L. 7, con
	sede legale in Carbonia, nella Via Dalmazia n. 83, c.a.p. 09013, C.F. e P.
	IVA 03990310926, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale;
	E
	- la Dott.ssa Chiara Seazzu, la quale interviene al presente atto non in
	proprio ma esclusivamente in nome e per conto dell'Azienda Ospedaliero
	Universitaria di Cagliari, di seguito denominata anche AOU, con sede
	legale în Cagliari, nella Via Ospedale n. 54, c.a.p. 09124, Cod. Fisc.
	03108560925, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale;
manger and comment of general free	Premesso che
	- 'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, nelle more del
	completamento delle procedure per assunzione di nuovo personale, ha la
	necessità di garantire la funzionalità e il buon andamento delle attività della
	Struttura Semplice Emodinamica, incardinata presso la S.C. Cardiologia -
	1
	1

	UTIC ubicata nel P.O. D. Casula di Monserrato;
	- in, particolare I.'A.O.U. Cagliari ha bisogno di avvalersi delle prestazioni
	professionali aggiuntive da parte di Collaboratori Professionali Sanitari
	Infermieri presso la predetta Struttura Semplice;
MANAGEMENT CAUSES	- l'A.S.L. 7 Sulcis ha manifestato la propria disponibilità alla stipula della
•	convenzione in oggetto che configura, pertanto, un rapporto di
	collaborazione tra Aziende pubbliche non in contrasto con le finalità ed i
	compiti istituzionali del S.S.N.
	Tutto ciò premesso, le parti, convengono e stipulano quanto segue:
	Art. 1 - Premessa
	Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto
	Art. 2 - Oggetto
	L'oggetto della convenzione è rappresentato dalle prestazioni professionali
	richieste dall'A.O.U. Cagliari da erogare da parte di Collaboratori
	Professionali Sanitari Infermieri dipendenti dell'A.S.L. 7 Sulcis nella Struttura
	Semplice Emodinamica, incardinata presso la S.C. Cardiologia – UTIC
	ubicata nel P.O. D. Casula di Monserrato.
	Art. 3 - Durata
	L'efficacia della convenzione decorre dal 01/06/2022e avrà una durata di tre
	mesi. Il rinnovo tacito non è consentito.
	Art. 4 – Esecuzione della convenzione
	Per l'A.O.U. il coordinamento del servizio è garantito dal Responsabile della
	S.S. Emodinamica Dott. Mauro Cadeddu, il quale ricopre il ruolo di Direttore
	Esecutivo della presente convenzione - D.E.C.
	Le prestazioni oggetto della presente Convenzione dovranno essere svolte
	2

I		
	al di fuori dell'impegno di servizio, nel rispetto della vigente normativa in	
	materia di diritto alle ore di riposo giornaliero	
	Per l'A.S.L. 7 Sulcis il coordinamento del servizio è garantito	
	, il quale ricopre	
	il ruolo di Direttore Esecutivo della presente convenzione - D.E.C.	
	Il D.E.C., dell'A.S.L. 7 Sulcis, previa acquisizione della loro disponibilità,	
	individuerà successivamente i dipendenti coinvolti nell'esecuzione della	
	presente convenzione.	
	Art. 5 - Oneri assicurativi	
	Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per	
	infortuni, anche in itinere, sono a totale carico dell'A.O.U. Cagliari, ivi	
	compresi eventuali oneri per la tutela legale, relativi alle attività che i	
	Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri porranno in essere	
	Art. 6 - Corrispettivo	
	Per le suddette prestazioni l'A.O.U. corrisponderà all' A.S.L. 7 Sulcis un	
	Importo pari ad € 40,00/ora, onnicomprensivo per ciascun Collaboratore	
	Professionale Sanitario Infermiere.	
	Verrà altresì riconosciuto II rimborso delle spese di viaggio che verrà	
	liquidato, nella misura prevista dall'attuale normativa per le Pubbliche	
	Amministrazioni conformemente a quanto stabilito dall'art.6 comma 12 del	
	D.L. 78/2010 convertito nella L. nº 122/2010.	
	Il compenso mensile risultante dal computo delle ore verrà corrisposto all'	
	A.S.L. 7 Sulcis per la successiva attribuzione al dipendenti che hanno	1
	garantito le attività richieste.	
	L' A.S.L. 7 Sulcis procederà alla liquidazione dei compensi a favore dei	
	E A.O.L. / Oulds procoudly and inquigations will be a semiperior	
	3	
]		•

ı	
dipendenti coinvolti esclusivamente previo incasso delle somme dovute	
dall'A.O.U.	
Art. 7 – Rendicontazione, fatturazione e pagamento	
<b>1</b>	
	The second secon
svolta - ore rese e modalità di viaggio).	
Tale rendiconto sarà inoltrato dal DEC dell'A.S.L. 7 Sulcis al Servizio	
The state of the s	
Art 8 - Recesso	
elettronica certificata.	
compenso a qualsiasi titolo.	
• 4	
	Art. 7 - Rendicontazione, fatturazione e pagamento  Il D.E.C. dell'A.S.L. 7 Sulcis provvederà a certificare l'avvenuta esecuzione delle attività in base alla documentazione fornita mensilmente dal D.E.C. dell'A.O.U., medianta la compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante le attività effettuate (rendiconto mensile dell'attività svolta ore rese e modalità di viaggio).  Tale rendiconto sarà inoltrato dal DEC dell'A.S.L. 7 Sulcis al Servizio Bitancio dell'A.S.L. 7 Sulcis entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le prestazioni aggiuntive.  Il Servizio Bilancio dell'A.S.L. 7 Sulcis provvederà all'emissione della relativa fattura mensile nel termine di 10 giorni dalla ricezione della rendicontazione.  Il pagamento verrà effettuato dall'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'A.O.U. Cagliari dietro presentazione di relativa fattura emessa dall'A.S.L. Sulcis L'A.O.U. si impegna ad effettuare Il pagamento e la liquidazione delle fatture nel rispetto dei termini della normativa vigente.  Art. 8 - Recesso  Le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla precente Convenzione con preavviso di 15 glorni, notificato mediante poeta elettronica certificata.  In caso di recesso, l'A.S.L. 7 Sulcis avrà diritto di conseguire il corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

	Art. 9 - Codice Etico Comportamentale, Plano Triennale Prevenzione	
	Corruzione	
	Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente	
	normativa in tema di anticorruzione, nonché all'esistenza di codici etici e	
	codici comportamentali, consapevoli che le relative violazioni costituiranno	
	inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla	
~	gravità, sino alla risoluzione della presente convenzione.	
*	Le parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del	
,	dovuto rilievo da attribuirsi a eventuali situazioni di conflitto di interessi e si	
	impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere	
	di tall fattispecie.	
	Art. 10 - Trattamento del dati personali s obblighi di riservatezza	
***	Le Parti provvedono al trattamento del dati personali relativi alla presente	
	convenzione nell'ambito del persegulmento dei propri fini istituzionali e di	
	quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679	
	del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di	
	seguito "Regolamento"), in materia di protezione dei dati personali.	-
	Inoltre, si impegnano a trattare i dati personali, derivanti dall'adozione della	
	presente Convenzione, unicamente per le finalità connesse all'esecuzione	
	della medesima.	
	Ciascuna Parte, in qualità di titolare autonomo, è responsabile	
	dell'osservanza e dei rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti	
	dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei	
•	dati personali.	
	Art. 11 - Controversie	
	·	
,	·	

*
Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito alla
 presente convenzione saranno demandate all'autorità giurisdizionale
 competente. Foro competente è quello di Cagliari
 Art. 12 - Registrazione
 Le parti si riservano di procedere alla registrazione fiscale della presente
convenzione solo in caso d'uso.
Art. 13 - Norma di chlusura e rinvio
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente
convenzione, si rinvia alle norme di legge e di regolamento vigenti in materia
sanitaria, amministrativa, civile e penale.
Letto, approvato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale ai sensi
del D.P.R. 445/2000, del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate.
Per l'A.S.L. 7 Sulcis Per l'AOU Cagliari
CAMPUS Firmato digitalmente da SEAZZU CHIARA REGIONE REGIONE AUTONOMA DELLA
 GIULIANA Deta: 2022-07-29 09:26:44 +02'00' SARDEGNA 22.08.2022 11:15:43 UTC
11.13.43 010
6